

AVVISO

NUOVE MISURE RESTRITTIVE IN CONSIDERAZIONE DELLE AZIONI DELLA RUSSIA CHE DESTABILIZZANO LA SITUAZIONE UCRAINA – PACCHETTO DI “MANTENIMENTO E ALLINEAMENTO”

Roma, 5 agosto 2022 – Il Consiglio dell’Unione Europea, al fine di rafforzare ed ampliare quelle già in vigore, in data 21 luglio ha formalmente adottato, attraverso il Regolamento (UE) 2022/1269, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea, L 193 del 21 luglio 2022 ed entrato in vigore il giorno successivo, un nuovo pacchetto di misure che modifica il Regolamento (UE) 833/2014.

Le nuove misure, in sintesi, sono:

- aggiunta di un divieto di importazione relativo all’oro ed ai prodotti di gioielleria contenenti oro di origine russa;
- estensione del divieto di accesso ai porti anche alle chiuse, per le navi registrate sotto bandiera russa;
- deroga al divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di alcuni beni di lusso di cui all’allegato XVIII (Ex 7113000 e Ex 71140000) se utilizzati per uso personale da parte di persone fisiche, o dei loro familiari, che viaggiano dall’UE;
- possibilità per gli Stati membri di autorizzare vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di alcuni beni o tecnologie di cui all’allegato XXIII anche per usi medici o farmaceutici;
- estensione del divieto di accettare depositi nei confronti di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi e di proprietà per oltre il 50% di cittadini russi o persone fisiche stabilite in Russia;
- ulteriori deroghe (in particolare sono aggiunte le lettere a) *bis* ed f al paragrafo 3 dell’art. 5 *bis bis*) al divieto di transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agroalimentari (compresi grano e fertilizzanti), prodotti chimici e minerali (tra cui alluminio, gas naturale, rame, titanio, nichel, palladio e minerale di ferro) oltreché petrolio e prodotti petroliferi che provengono dalla Russia o attraversano la Russia, che interessano le persone giuridiche di cui all’allegato XIX;
- allargamento del numero di individui ed entità russi colpiti da sanzioni.

In particolare, in relazione alle **limitazioni all’importazione di oro, gioielleria e oreficeria**, è stato introdotto il **divieto di acquistare, importare o trasferire**, direttamente o indirettamente:

- (art. 3 *sexdecies* p.1 e 3) oro elencato negli allegati XXVI e XXVII originario della Russia e dalla Russia esportato nell’Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 22 luglio 2022;
- (art. 3 *sexdecies* p.2) i prodotti elencati nell’allegato XXVI che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano oro rientrante tra i prodotti vietati di cui all’allegato XXVI.

A tal proposito, sono stati introdotti nel Reg. 833/2014 i due nuovi sopra cennati allegati, che contengono i seguenti codici merce:

- Allegato XXVI (elenco delle merci di cui all'articolo 3 sexdecies par. 1 e 2):
 - 7108 - Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere;
 - 7112 91 – Cascami e avanzi di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi;
 - Ex 7118 90 - Monete d'oro.
- Allegato XXVII (elenco delle merci di cui all'articolo 3 sexdecies par. 3):
 - Ex 7113 – Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di oro o contenenti oro, o di metalli placcati o ricoperti di oro;
 - Ex 7114 - Oggetti di oreficeria e loro parti, di oro, contenenti oro, o di metalli placcati o ricoperti di oro.

I divieti di cui sopra non si applicano alle merci:

- diverse da quelle interessate dai divieti stessi (*cf.* progr. 1 tabella);
- per gli scopi ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari od Organizzazioni Internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale (*cf.* progr. 2 tabella);
- elencate nell'allegato XXVII, se per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano verso l'UE o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita (*cf.* progr. 2 tabella);
- su autorizzazione delle autorità competenti, per il trasferimento o l'importazione di beni culturali concessi in prestito nell'ambito della cooperazione culturale ufficiale con la Russia (*cf.* progr. 2 tabella).

Per l'attuazione delle deroghe previste dal suddetto regolamento, la Commissione ha creato, nella banca dati TARIC, i seguenti codici documento che l'operatore deve dichiarare nel campo di testo libero della dichiarazione doganale di importazione, a seconda della situazione nella quale si trova:

Progr.	Codice documento	Descrizione	Motivazione
1	Y845	Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3 sexdecies paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 833/2014	Deroghe misure all'importazione Merci diverse da quelle interessate dai divieti
2	Y843	I divieti di cui all'articolo sexdecies paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 833/2014 non si	Deroga misure all'importazione Deroghe per scopi specifici (umanitari,

		applicano (cfr. deroghe all'articolo 3 sexdecies paragrafi 5 -6 e 7.	personali, beni culturali)
--	--	--	----------------------------

Per quanto attiene al **divieto di accesso alle chiuse**, oltre che ai porti, di cui all'art. 3 *sexies bis* del Reg. 833/2014, **per le navi registrate sotto bandiera russa**, tale disposizione ha effetto dal 29 luglio 2022. Il divieto può essere derogato dalle autorità competenti al fine di autorizzare l'ingresso di navi russe trasportanti merci di rilievo per le politiche di energia rinnovabile dell'UE.

In merito ai **beni ed alle tecnologie** di cui all'art.3 *duodecies* del Reg. 833/2014, soggetti a divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, in quanto potenzialmente suscettibili di rafforzare la capacità industriale russa, **le autorità competenti possono emettere un'autorizzazione che deroghi a tale divieto**, oltre che per scopi umanitari, medici o farmaceutici, anche per l'uso esclusivo e sotto il pieno controllo dello Stato membro, per adempiere ai suoi obblighi di manutenzione in aree oggetto di un accordo di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Russia.

Si rappresenta, infine, che alcuni allegati del Regolamento 833/2014 sono stati emendati dal Reg. 2022/1269, comportando una variazione dei codici merce interessati dalle misure in questione, nel dettaglio:

- l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del regolamento 2022/1269;
- l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del regolamento 2022/1269;
- l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato III del regolamento 2022/1269;
- l'allegato X è modificato conformemente all'allegato IV del regolamento 2022/1269;
- l'allegato XXII è modificato conformemente all'allegato V del regolamento 2022/1269;
- l'allegato XXIII è modificato conformemente all'allegato VI del regolamento 2022/1269;
- l'allegato XXIV è modificato conformemente all'allegato VII del regolamento 2022/1269.

Per maggiori informazioni si invita alla consultazione della TARIC e alla lettura del Regolamento (UE) 2022/1269, disponibile al seguente [link](#).